

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Loro Sedi

OGGETTO: P.C.D. 4 marzo 2026 relativo al protocollo operativo sulle attività dei
Negoziatori del Corpo.

Si fa seguito alla nota GDAP n. 0108067.U del 05.03.26 di questo Ufficio, e si
trasmette la nota GDAP n. 0106359.U del 05.03.26 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento
che annulla e sostituisce la precedente.

Distinti saluti

II DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Ida Del Grosso





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale

Sezione III - Affari generali



m_dg.GDAP.05/03/2026.0106359.U

Roma,

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria

Al Signor Vicedirettore generale del personale

Ai Signori Direttori degli Uffici e delle Divisioni di Staff

Alla Cassa delle Ammende

All'Ente Assistenza

e, per conoscenza,

Alle Sezioni I e II dell'Ufficio I

OGGETTO: P.C.D. 4 marzo 2026 relativo al Protocollo operativo sulle attività dei Negoziatori del Corpo.

Per opportuna conoscenza nonché per la massima diffusione, si trasmette il provvedimento del Capo del Dipartimento 4 marzo 2026, relativo a quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
dott. Romolo Pani

al/PCD 4 marzo 2026 protocollo operativo attività Negoziatori



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante “*Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, “*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTA la Raccomandazione Rec (2006) 2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l'11 gennaio 2006 e riveduta e modificata dal Comitato dei Ministri il 1° luglio 2020;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 19 febbraio 1999 afferente all'Istituzione del “*Gruppo Operativo Mobile*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 28 luglio 2017 afferente all'istituzione del “*Nucleo Investigativo Centrale*” della Polizia Penitenziaria;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 maggio 2024 afferente all'Istituzione del reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria “*Gruppo di Intervento Operativo*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 aprile 2025 afferente all'istituzione della specializzazione “*Negoziatore*” della Polizia Penitenziaria;
- CONSIDERATI i contenuti della circolare n. 1599 del 29/01/2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, laddove è contemplata – *in caso di scenari critici di eccezionale intervento* - la



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

partecipazione, tra gli altri organismi previsti, del N.I.C. e delle sue articolazioni regionali fino alla previsione per cui *"In caso di eventi di straordinaria eccezionalità, non altrimenti risolvibili, potrà essere convocata l'Unità di crisi ex legge 2 luglio 2002, n. 133, alla quale parteciperà anche il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria accompagnato dal Direttore del G.O.M. e dal Comandante del N.I.C.. L'eventuale impiego dei Reparti Speciali (N.O.C.S. e G.I.S.) avverrà secondo i criteri di ripartizione di intervento..."*.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189 che individua, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'ambito applicativo, i presupposti di attivazione, i flussi informativi e le procedure di intervento dei Negoziatori di I e II livello del Corpo, nonché degli operatori di supporto in attuazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 e art 5 del decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025;

FERMO RESTANDO quanto già disposto con la lettera riservata GDAP-0312188-2011 del 17 agosto 2011, recante *"Gestione operativa delle situazioni critiche. Protocolli Operativi Regionali*, e dunque l'attuazione di tutte le procedure in essa contemplate e, in particolare, di quelle previste ai paragrafi 4, 5 e 7 *"Procedura straordinaria di allertamento interno"*, *"Procedura straordinaria di allertamento regionale"*, *"Attuazione della procedura straordinaria di allertamento regionale"*.

DECRETA

Art. 1

(Organizzazione del dispositivo di intervento per la negoziazione)

1. Il dispositivo operativo d'intervento per la negoziazione, di seguito denominato "Team", è composto da Negoziatori di I e II livello nonché da operatori di supporto alla negoziazione in servizio presso la struttura interessata.
2. Ferme restando le competenze previste dagli artt. 1 e 5 del decreto ministeriale 14 aprile 2025, il Team che interviene nelle previste situazioni di crisi è formato ordinariamente da due Negoziatori di I livello e dall'operatore di supporto, al fine di consentire l'interazione efficace con il soggetto in crisi, la raccolta delle notizie utili alla risoluzione dell'evento e il corretto flusso informativo.



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 2

(Attivazione e disposizioni d'impiego)

1. Nei casi di eventi ad elevata gravità per l'ordine e la sicurezza penitenziaria e con alto rischio per l'incolumità degli operatori, della popolazione detenuta o di terzi soggetti eventualmente coinvolti, in un quadro operativo divenuto prevalentemente statico, il Comandante del Reparto informa immediatamente il Direttore dell'Istituto.
2. Il Direttore, valutata l'entità dell'evento, attiva per il tramite del Comandante l'operatore di supporto che cercherà di individuare un canale di comunicazione con il soggetto in crisi, assumendo le informazioni utili alla risoluzione pacifica della criticità e avanzando al Comandante e al Direttore ogni utile proposta.
3. In presenza di disordini, collettivi o individuali, di intensità e portata tali da ritenere che l'emergenza non sia fronteggiabile in sede locale, il Direttore dell'Istituto – su proposta del Comandante del Reparto - chiede al Provveditore Regionale l'attivazione del Team per favorire il superamento della crisi, assicurando, altresì, i flussi di comunicazione relativi all'evento con la Sala Situazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia emanate con PCD del 14 agosto 2025.
4. Il Provveditore Regionale attiva il Team dei Negoziatori, operativi nel Distretto di competenza, individuandolo sulla base della lista dei Negoziatori disponibili, fornita mensilmente dal GOM, NIC e GIO, e nel rispetto del principio di prossimità, assicurando contestuale notizia alla Direzione Generale delle specialità del Corpo e ai Dirigenti degli Uffici/Reparti dai quali questi dipendono.
5. Nell'ipotesi in cui il Negoziatore non fosse prontamente disponibile, il Provveditore individua altro Negoziatore tra quelli disponibili nell'articolazione regionale confinante, previo accordo con il Provveditore Regionale di quel territorio e preventiva comunicazione al Direttore Generale delle specialità del Corpo.
6. È compito della Direzione di ogni Istituto penitenziario redigere mensilmente – con congruo anticipo - una lista degli operatori di supporto disponibili da trasmettere al Provveditore Regionale che avrà cura, conseguentemente, di inviare mensilmente e comunque in tempo utile alla Direzione del GOM, NIC e GIO.
7. Ove la situazione sia particolarmente pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità dei Negoziatori, restano ferme le modalità di attivazione e le procedure di intervento del GIO di cui al P.C.D del 14 gennaio 2025.

Art. 3

(Procedure di intervento)

1. Il ruolo del Negoziatore non coincide con quello del “decisore – autorità responsabile della gestione dell'evento critico” prevista dall'art. 2 comma 3 del D.M. 14 aprile 2025.
2. Le funzioni di autorità responsabile della gestione dell'evento critico sono attribuite - ai sensi della Circolare del Capo del Dipartimento GDAP-0312188-2011 del 17 agosto 2011 - al Direttore dell'Istituto, in qualità di “Responsabile Generale dell'Emergenza”, e al



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di stanza presso l'Istituto, in qualità di *"Responsabile Operativo dell'Emergenza"*.

3. I componenti del Team, il Responsabile Generale dell'Emergenza, il Responsabile Operativo dell'Emergenza collaborano tra loro – ciascuno secondo le proprie competenze e le proprie possibilità – per la risoluzione più efficace dell'evento critico.
4. Il Negoziatore, valutato il livello di rischio dello scenario e tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dall'autorità responsabile della gestione dell'evento critico, adotta con piena autonomia professionale e sulla base del contesto le tecniche di negoziazione operativa da attuare.
5. Ogni eventuale richiesta proposta dall'*offender* al Negoziatore deve essere vagliata e autorizzata dall'autorità responsabile della gestione dell'evento critico.
6. In base al contesto, il Team - previa costante interazione con l'autorità responsabile della gestione dell'evento critico - contribuisce alla risoluzione non conflittuale dello scenario di crisi. In particolare, il Team si adopera per:
 - a) acquisire ogni utile informazione, già durante l'avvicinamento al luogo della crisi, in merito alla situazione e ai soggetti coinvolti a vario titolo, al fine di un corretto *risk assesment*, aggiornando costantemente il quadro informativo e sottoponendolo all'autorità responsabile della gestione dell'evento critico, al fine di consentirle l'assunzione delle decisioni più idonee e di pianificare correttamente un eventuale e residuale intervento con l'uso della forza;
 - b) pianificare la strategia e la tattica negoziale in funzione della richiesta formulata dall'autorità responsabile, che può sostanziarsi: nella resa del soggetto, nel guadagnare tempo per favorire l'attenuazione dell'alterazione emotiva della persona in crisi e/o per far giungere il personale designato per l'intervento, nell'incremento del livello di stanchezza dello stesso e nella conseguente riduzione delle aspettative rispetto ad eventuali richieste formulate, etc.;
 - c) attivare una efficace negoziazione individuando uno o più canali di comunicazione con la fonte della turbativa, verificando e approfondendo la natura delle rimozioni e delle connesse richieste avanzate;
 - d) redigere, a seguito dell'evento, per la successiva analisi e studio del caso, una dettagliata relazione da indirizzare alla Direzione dell'Ufficio / Reparto di appartenenza, alla Direzione Generale delle specialità, alla Direzione Generale della Formazione e alla Segreteria della struttura negoziale.
7. In fase di negoziazione, il Team - previa autorizzazione dell'autorità responsabile della gestione dell'evento critico - può avvalersi di altre figure professionali dotate di specifiche competenze (psicologo, interprete, medico, mediatore culturale, eccetera) prontamente reperibili oppure di terze persone la cui presenza risulti utile al raggiungimento degli obiettivi (familiari, amici, datore di lavoro, eccetera).
8. Sin dalla fase di attivazione i Negoziatori di I livello informano immediatamente, attraverso modalità previste, i Negoziatori di II livello reperibili ai fini di ricevere supporto a distanza oppure, nei casi previsti, di preparare adeguatamente l'intervento di questi ultimi, nei casi di particolare criticità.
9. Resta ferma la disposizione transitoria di cui all'art. 7 del D.M. 14 aprile 2025.



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

10. A seguito di interventi di particolare rilevanza e complessità è previsto un *debriefing* psicologico tenuto da qualificati psicologi.

Art. 4 (Flusso delle comunicazioni)

1. È cura del Team tenere costantemente aggiornata l'autorità responsabile della gestione dell'evento critico, che - oltre a riferire al Provveditore Regionale - garantisce un costante flusso informativo verso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il Team e l'autorità responsabile della gestione dell'evento critico non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni o notizie di qualsiasi genere agli organi di informazione, senza la preventiva autorizzazione del Provveditore Regionale d'intesa con il Capo del Dipartimento.
3. In presenza di fatti penalmente rilevanti, i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono mantenuti dal Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di stanza presso la struttura penitenziaria.

Art. 5 (Impiego delle risorse)

1. L'autorità responsabile della gestione dell'evento critico, nonché le strutture centrali e regionali dell'Amministrazione penitenziaria, ciascuna per le proprie competenze, assicurano che il Team sia posto nelle migliori condizioni per adempiere, senza ostacoli, alle proprie funzioni, mettendo a disposizione - con spirito di fattiva e reciproca collaborazione - tutte le risorse umane, materiali, strumentali e logistiche idonee e funzionali all'operatività del servizio.
2. Gli Uffici/Reparti di appartenenza dei Negoziatori assicurano la richiesta di acquisto dei dispositivi ed equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle peculiari attività connesse alla specializzazione.
3. Ogni atto autorizzativo o provvedimento relativo all'utilizzo o comunque all'impegno di automezzi, equipaggiamenti, dotazioni o altre risorse logistiche è autorizzato dalla competente Autorità amministrativa.
4. In considerazione della necessaria tempestività dell'intervento, i Negoziatori sono autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo per raggiungere il luogo dell'evento.

Art. 6 (Addestramento ed esercitazioni periodiche)

1. La Direzione Generale della Formazione, al fine di garantire il necessario addestramento formativo, aggiornamento delle competenze e mantenimento delle abilità professionali nei Negoziatori di I e II livello, nonché degli operatori di supporto, cura l'organizzazione con



Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- cadenza trimestrale, di una sessione di addestramento o aggiornamento in base alle esigenze e modalità proposte dal GOM, NIC e GIO.
2. Sono favorite sessioni di addestramento congiunto/esercitazioni tra i Negoziatori di I e II livello, gli operatori di supporto e contingenti del GIO, NIC, GOM; sono previste altresì periodiche sessioni di addestramento congiunto/esercitazioni coi Negoziatori delle altre forze di polizia.
 3. Al termine di ogni esercitazione e attivazione della struttura di negoziazione, è previsto un *debriefing* operativo condotto da un Negoziatore di II livello, i cui esiti e proposte sono inviate alle articolazioni competenti, al fine di assicurare uniformità di intervento e monitorare costantemente le attività di negoziazione.
 4. È consentita la partecipazione dei suddetti operatori a specifiche iniziative formative o di aggiornamento in materia, eventualmente promosse od organizzate da enti ed istituzioni pubbliche.
 5. Eventuali ulteriori esigenze formative e addestrative sono proposte dalla Direzione Generale delle specialità del Corpo.

Art. 7 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente provvedimento è trasmesso a tutte le articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione per esatto adempimento.
2. La disciplina contenuta nel presente provvedimento sarà oggetto di verifica ed aggiornamento da parte della Direzione Generale delle specialità su proposta del GOM, NIC e GIO entro sei mesi dalla sua approvazione.
3. Nelle more dell'operatività della Direzione Generale delle specialità le incombenze contenute nel presente PCD restano di competenza del Capo del Dipartimento

Roma,

4/3/26

Il Capo del Dipartimento